

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Richiesta di esecuzione di plurimi pignoramenti: illecito disciplinare?

Non è deontologicamente rilevante il comportamento dell'avvocato che richieda l'esecuzione di plurimi pignoramenti, ove ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 ncd, già 49 cdf), ovvero propria qualora si tratti di credito professionale (Nel caso di specie, l'incolpato era stato sanzionato in primo grado "per aver posto in essere nei confronti della propria assistita, plurime azioni esecutive, tra cui quelle mobiliari con asporto dei beni, aggravandone la posizione debitoria". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione disciplinare).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 13 giugno 2018, n. 65 (pubbl. 6.7.2018)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], C.F. [OMISSIS], avverso la decisione in data 24/11/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento ;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;
Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Gaetano lacona;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il COA di Brescia deliberava di promuovere nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], con delibera consiliare dell'11 novembre 2013, il procedimento rubricato al n. 55/E 2013 per il seguente capo di incolpazione, testualmente riportato:

“essere venuto meno ai principi di correttezza, probità, dignità, decoro e lealtà professionale di cui all'art. 5 ed ai doveri e obblighi di cui agli artt. 43, 46 e 49 del Codice Deontologico, in relazione ai comportamenti di seguito indicati:

a) per aver ingiustificatamente omissso di prestare, ancorchè richiesto dalla Sig.ra [MEVIA], predisponendo gli atti prodromici a tal fine necessari, attività di gratuito patrocinio nella causa di separazione personale dal coniuge Sig. [TIZIO];

b) per aver richiesto alla Sig.ra [MEVIA] competenze professionali non proporzionate all'attività prestata;

c) per aver, sulla scorta di decreto ingiuntivo, fondato sulla promessa di pagamento e riconoscimento di debito sottoscritto dalla Sig.ra [MEVIA] e predisposti dallo stesso Avv. [RICORRENTE], posto in essere nei confronti della propria assistita, plurime azioni esecutive, tra cui quelle mobiliari con asporto dei beni, aggravandone la posizione debitoria”.

Il procedimento originava da un esposto di analogo contenuto del 27 febbraio 2013 a firma della Sig.ra [MEVIA] che lamentava:

- di aver conferito all'Avv. [RICORRENTE] incarico di difesa in un procedimento di separazione dei coniugi, in sostituzione di altro Difensore;
- di non esser stata resa edotta della possibilità di ricorrere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- di non esser stata adeguatamente tutelata, essendo stata indotta a sottoscrivere un accordo per separazione consensuale sconoscendone i termini concreti e rivelatesi sfavorevoli, specie per la previsione di un assegno per il proprio mantenimento “a termine”;
- di aver subito più azioni promosse dal Difensore, ritenute vessatorie.

Il COA di Brescia, con nota 9 aprile 2013, chiedeva chiarimenti all'Avv. [RICORRENTE], che li forniva in data 13 maggio 2013 negando ogni addebito.

Il COA stesso, in esito alla fase preliminare e sommaria, disponeva l'apertura del procedimento disciplinare cui seguiva decreto di citazione del 26 maggio 2014, regolarmente notificato.

Nel corso del procedimento, all'udienza del 29 settembre 2014, venivano sentiti vari testi ed, infine, all'udienza del 24 novembre 2014, il COA, previa discussione, deliberava

- di assolvere l'Avv. [RICORRENTE] dagli addebiti contestati al capo a) ed al capo b) perché il fatto non sussiste;
- di dichiarare l'Avv. [RICORRENTE] responsabile dell'addebito di cui al capo c) del capo di incolpazione e di applicare la sanzione dell'avvertimento.

Avverso la decisione suddetta ha proposto tempestivo ricorso l'Avv. [RICORRENTE], a mezzo di Difensore abilitato, affidandolo a due motivi di merito.

Con il primo viene eccepito che il COA avrebbe errato, da un lato, per aver ritenuto strumentale la sottoscrizione del riconoscimento del debito all'ottenimento della provvisoria esecutorietà della chiesta ingiunzione, essendo invece questa rimessa alla discrezionalità del Giudice e, dall'altro lato, per aver ritenuto come necessaria la previa liquidazione dei compensi da parte del COA, essendo la loro congruità in concreto rimessa al Giudice, tanto più che il COA, nella decisione stessa, aveva ritenuto non eccessivi gli stessi.

A dire del ricorrente, dall'istruzione probatoria era peraltro risultata la consapevole e libera sottoscrizione del riconoscimento del debito.

Con il secondo motivo, sempre di merito, si eccepisce come avrebbe parimenti errato il COA per aver ritenuto non conformi ai canoni generali di decoro, dignità e probità, nonché al canone contenuto nell'articolo 49 del CD (oggi art. 66), "*le modalità*" di recupero del credito professionale, invero, a dire del ricorrente, resesi necessarie per il comportamento dilatorio e negativo della cliente, di fatto divenuta irreperibile, censurandosi la decisione, infine, anche per il profilo dell'errata indicazione della norma violata: l'art. 49 (oggi 66) riguarderebbe, infatti, i rapporti con la controparte e non con il proprio assistito.

Conclude il ricorrente chiedendo l'assoluzione anche per il capo c) "*perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce illecito disciplinare*".

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il COA di Brescia ritenne l'Avv. [RICORRENTE] colpevole solo per il capo c), assumendo il comportamento dello stesso contrario ai doveri di probità, dignità e decoro, nonché al precetto dell'art. 49 Codice Deontologico.

In particolare, il COA di Brescia ritenne riprovevole per il profilo disciplinare, l'aver fatto sottoscrivere il 19 giugno 2012 atto di riconoscimento del debito rateale, scadente il successivo 9 dicembre, per un importo "*di poco inferiore all'assegno di concorso per il mantenimento stabilito*"; nonché l'aver chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, successivamente, aver intrapreso più azioni nei confronti dell'ex cliente, e cioè pignoramento mobiliare, con l'assistenza della forza pubblica ed asporto dei beni, azione revocatoria e pignoramento presso terzi.

Tale decisione non può essere condivisa.

Fondano il diverso convincimento di questo Collegio:

- la circostanza che il riconoscimento del debito sia stato liberamente sottoscritto dalla cliente, senza costrizione -in tal senso depono la dichiarazione resa dal teste [OMISSIS], nonché l'assenza di ogni elemento contrario- e per un compenso che il COA stesso ha ritenuto né indebito, né eccessivo;
- la considerazione, ovvia, che la clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel caso previsto dall'art. 642 2 comma c.p.c., sostanzia una concessione facoltativa del Giudice del monitorio e non può quindi ritenersi comportamento vessatorio della parte, dipendendo dalla discrezionalità del Giudice stesso;
- nonché, infine, il fatto che le varie azioni intentate in successione si siano rese in concreto necessarie per la sostanziale incapienza del primo pignoramento ed, in particolare, quanto alla intentata revocatoria, per rimediare al tentativo di sottrarre alla esecuzione un bene, quale l'autovettura, venduta dopo la notifica del precetto avvenuta il 13 novembre 2012.

In altri termini, le azioni sono derivate dall'inutile esperimento della prima azione esecutiva intentata.

In tal senso depongono le risultanze documentali ed, in particolare, i verbali di accesso dell'Ufficiale Giudiziario, nonché l'atto di vendita dell'autovettura che reca la data del 26 novembre 2012.

Nel caso specifico, pertanto, non può ritenersi che per il recupero del credito professionale verso l'ex cliente, divenuta controparte, risulti violato il precetto oggi recato dall'art. 66 del nuovo Codice Deontologico, tanto più che la corresponsione del saldo era stata di fatto negata e le iniziative giudiziali, pertanto, perseguivano solo la tutela del credito professionale suddetto.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. n. 1578/1933, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37,

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e manda assolto l'Avv. [RICORRENTE] dal capo di incolpazione addebitatogli.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2018;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 13 giugno 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria